



DETERMINAZIONE N. 245/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione, Archiviazione e Comunicazione riguardanti la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 96/2018, concernente la qualifica telematica del domicilio digitale, Protocollo n.18396 del 28/11/2018.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) nonché l’articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l’AgID, l’ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante “Approvazione del regolamento di organizzazione per l’Agenzia per l’Italia Digitale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell’articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l’AgID

l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto in via provvisoria il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 96/2018 del 28/11/2018 acquisita in pari data al prot. n. 18396, relativa alla presunta violazione del CAD per la dichiarazione di irricevibilità da parte della Prefettura di Teramo di un'istanza di autotutela presentata da un cittadino inviata dall'indirizzo PEC dell'avvocato segnalante;

ESAMINATA la Trattazione n. 96/2018 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'istruttoria del caso sopra segnalato, con la quale è stata presa in esame la tematica riguardante la comunicazione mediante l'uso delle tecnologie e del domicilio digitale. La segnalante ha rappresentato di aver inviato dal proprio indirizzo PEC alla Prefettura di Teramo un'istanza di autotutela presentata da un cittadino che è stata dichiarata irricevibile dalla stessa Prefettura.

In base all'istruttoria descritta nella trattazione allegata, dalla disposizione stabilita dall'art. 65, co. 1, lett. c bis) del CAD, e dalla giurisprudenza amministrativa, si è proposto al Difensore civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della Segnalazione in esame per infondatezza, poiché non si ravvisano, da parte dell'Amministrazione segnalata, violazioni del CAD né di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 96/2018 conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n. 96/2018, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 96/2018 e comunicazione di archiviazione n. 96/2018 alla Segnalante, di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n. 96/2018 - Trattazione

**Amministrazione segnalata: Prefettura di Teramo -Qualificazione tematica: Domicilio Digitale -
Protocollo n.18396 del 28/11/2018.**

La Segnalante espone la seguente questione: *“Applicazione dell'art. 65 comma 1 lett. c) bis D. Lgs. 82/2005. Segnalo che l'ufficio della Prefettura di Teramo ha dichiarato irricevibile un'istanza di autotutela presentata da un cittadino a mezzo del sottoscritto avvocato, tramite l'indirizzo pec del suddetto avvocato. La Prefettura ha ritenuto irrituale l'istanza in quanto non allegata in formato pdf e non firmata digitalmente. La Giurisprudenza amministrativa ritiene invece legittima l'istanza alla p.a. inviata dalla pec dell'istante nel corpo nel messaggio originale, senza firma digitale. Nel caso di specie trattasi di domicilio digitale registrato nell'apposito ReGIndE”.*

Dall'esame preliminare la segnalante lamenta la presunta violazione dell'art. 65, comma 1, lettera c-bis) D. Lgs. 82/2005 s.m.i. Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) in quanto *“La Prefettura ha ritenuto irrituale l'istanza in quanto non allegata in formato pdf e non firmata digitalmente”*, nonostante fosse inviata dall'indirizzo PEC del legale.

Si precisa che l'art. 65 - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica -, comma 1, stabilisce che le istanze e le dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 445/2000, sono valide se:

- “a) sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;*
- b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;*
- c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;*
- c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce (elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile). Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario” (...).*

Dal testo della segnalazione risulta che l'istanza è stata inviata dalla PEC del legale e non dal domicilio digitale dell'istante, così come previsto dalla lettera c-bis) del comma 1, dell'art. 65, né l'istanza risulterebbe essere stata firmata digitalmente (o con altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata) ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis, né sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità dell'istante.

La Giustizia Amministrativa nel merito si è espressa in tal senso: *“Non può essere seguita la ricorrente ove sostiene che non era necessaria la firma digitale, dato che l'istanza era stata inviata tramite PEC, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 7 marzo 2005, 19 n. 82. Si deve invece convenire con l'Amministrazione che la normativa richiamata non trova applicazione nel caso di specie, dato che la denuncia non era stata trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata dei proprietari - che costituisce una condizione di validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni - art. 65, comma 1, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 82 del 2005 - bensì dalla casella PEC del loro legale, sicché era necessario "convalidarne" la provenienza apponendovi la firma digitale dei diretti interessati.”*

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., (ud. 11/12/2018) 14-03-2019, n. 3402

Tanto premesso, per tutte le motivazioni già esplicitate nel corso della presente trattazione si propone all'Ufficio del Difensore civico per il digitale di provvedere alla trasmissione della nota di archiviazione e comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, di procedere all'archiviazione della medesima per infondatezza, dandone comunicazione alla Segnalante.

20 maggio 2020

Massimo Macchia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n. 96/2018 - Amministrazione segnalata: Prefettura di Teramo -Qualificazione tematica: Domicilio Digitale -Protocollo n.18396 del 28/11/2018.

Gent.ma Segnalante, si riporta quanto da Lei segnalato:” *Applicazione dell'art. 65 comma 1 lett. c) bis D. Lgs. 82/2005. Segnalo che l'ufficio della Prefettura di Teramo ha dichiarato irricevibile un'istanza di autotutela presentata da un cittadino a mezzo del sottoscritto avvocato, tramite l'indirizzo pec del suddetto avvocato. La Prefettura ha ritenuto irrituale l'istanza in quanto non allegata in formato pdf e non firmata digitalmente. La Giurisprudenza amministrativa ritiene invece legittima l'istanza alla p.a. inviata dalla pec dell'istante nel corpo nel messaggio originale, senza firma digitale. Nel caso di specie trattasi di domicilio digitale registrato nell'apposito ReGIndE”.*

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito CAD), o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del CAD. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Dall'esame preliminare, Lei lamenta la presunta violazione dell'art. 65, comma 1, lettera c-bis) D. Lgs. 82/2005 s.m.i. Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) in quanto “*La Prefettura ha ritenuto irrituale l'istanza in quanto non allegata in formato pdf e non firmata digitalmente”*, nonostante fosse inviata dall'indirizzo PEC del legale.

Dal testo della segnalazione risulta che l'istanza è stata inviata dalla PEC del legale e non dal domicilio digitale dell'istante, così come previsto dalla lettera c-bis) del comma 1, dell'art. 65, né l'istanza risulterebbe essere stata firmata digitalmente (o con altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata) ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis, né sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità dell'istante.

La Giustizia Amministrativa nel merito si è espressa in tal senso: *“Non può essere seguita la ricorrente ove sostiene che non era necessaria la firma digitale, dato che l'istanza era stata inviata tramite PEC, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 7 marzo 2005, 19 n. 82. Si deve invece convenire con l'Amministrazione che la normativa richiamata non trova applicazione nel caso di specie, dato che la denuncia non era stata trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata dei proprietari - che costituisce una condizione di validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni l'art. 65, comma 1, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 82 del 2005 - bensì dalla casella PEC del loro legale, sicché era necessario "convalidarne" la provenienza apponendovi la firma digitale dei diretti interessati.”* **T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., (ud. 11/12/2018) 14-03-2019, n. 3402**

Pertanto, non emergono, da parte dell'Amministrazione segnalata, violazioni del CAD (D.lgs. 82/2005) né di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione, per cui si è proceduto all'archiviazione della Segnalazione.

Cordiali saluti.

Massimo Macchia